

**COMUNE di SOSPIRO**

PROVINCIA di CREMONA

Piazza Libertà, 12 - 26048 Sospiro (CR) - tel.: 0372 623101 - fax: 0372 621275

Codice Fiscale e Partita IVA: 00304310196 - www.comune.sospiro.cr.it

**Ordinanza n. 08/2020**

Sospiro, 23 marzo 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI per emergenza epidemiologica da COVID-19**IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n° 6/2020 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il D.L. n° 9/2020, avente ad oggetto: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che «*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*».

Visto il D.P.C.M. 08.03.2020, avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*»;

Visto il D.P.C.M. 09.03.2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*»;

Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi;

Valutata la necessità di adottare quale misura precauzionale per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus, in ottemperanza a quanto sopra, la chiusura di cimiteri comunali;

vista la L. 833/1978 di «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», ed in particolare l'art. 13, c. 2 che individua il Sindaco quale autorità sanitaria locale ; PAG. 2 di 2

Visto il D.Lgs. 267/2000, «*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*», ed in particolare l'art. 50 «*Competenze del sindaco...*» che prevede, al comma 4: «*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*» e l



COMUNE di SOSPIRO

PROVINCIA di CREMONA

Piazza Libertà, 12 – 26048 Sospiro (CR) - tel.: 0372 623101 – fax: 0372 621275

Codice Fiscale e Partita IVA: 00304310196 – www.comune.sospiro.cr.it

art. 54 “*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*” che prevede, al comma 4: “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa,

- LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI di Sospiro, San Salvatore, Longardore e Tidolo, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione da effettuarsi nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla citata normativa, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei famigliari più stretti;

- la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

DISPONE

che la presente ordinanza resti in vigore fino a revoca.

che la Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forza Pubblica provvedano alla vigilanza per l'esatta **osservanza** del presente provvedimento.

AVVERTE

Che a norma della L. 241/1990, artt. 3, Responsabile del Procedimento è l'arch. Assandri Alberto, Resp. dell'Area Tecnica.

Che ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso in via gerarchica al prefetto;

Si dà atto che la presente ordinanza viene comunicata :

- al Prefetto della Provincia di Cremona
- alla Polizia Locale del Comune di Sospiro
- alla stazione Carabinieri di Sospiro
- all'Ufficio tecnico del comune di Sospiro

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicato sul sito internet del comune di Sospiro e affisso all'ingresso dei cimiteri comunali.

IL SINDACO

Fausto Ghisolfi

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.Lgs 82/2005 E S.M.I